Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 9 luglio 2021
(OR. en)

10395/21
ADD 1

EF 233
ECOFIN 682
SUSTDEV 95
FSC 14
DRS 40
DELACT 139

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 luglio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 4987 final
Oggetto:	ALLEGATI da 1 a 5 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 4987 final.

All.: C(2021) 4987 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.7.2021
C(2021) 4987 final

ANNEXES 1 to 5

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa

{SWD(2021) 183 final}

ALLEGATO I - Indicatori fondamentali di prestazione (KPI) delle imprese non finanziarie

1. CONTENUTO DEI KPI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATI DALLE IMPRESE NON FINANZIARIE

1.1. Specifiche dei KPI

1.1.1. KPI relativo al fatturato

La quota del fatturato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 va calcolata come la parte dei ricavi netti ottenuti da prodotti o servizi, anche immateriali, associati ad attività economiche allineate alla tassonomia (numeratore), divisa per i ricavi netti (denominatore) ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2013/34/UE. Il fatturato deve comprendere i ricavi rilevati conformemente al principio contabile internazionale (IAS) n. 1, punto 82, lettera a), adottato con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione[1].

Dal numeratore del KPI di cui al primo comma deve essere esclusa la parte di ricavi netti ottenuta da prodotti e servizi associati ad attività economiche adattate ai cambiamenti climatici in linea con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 e conformemente all'allegato II del regolamento delegato della Commissione[2] ("atto delegato sul clima"), fatto salvo il caso in cui tali attività:

(a) siano considerate attività abilitanti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852; oppure

(b) siano esse stesse allineate alla tassonomia.

1.1.2. KPI relativo alle spese in conto capitale (CapEx)

La quota delle spese in conto capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 va calcolata come il numeratore definito al punto 1.1.2.2 del presente allegato diviso per il denominatore definito al punto 1.1.2.1.

1.1.2.1. Denominatore

Il denominatore deve comprendere gli incrementi agli attivi materiali e immateriali durante l'esercizio considerati prima dell'ammortamento, della svalutazione e di qualsiasi rivalutazione, compresi quelli derivanti da rideterminazioni e riduzioni di valore, per l'esercizio in questione, ed escluse le variazioni del *fair value* (valore equo). Il denominatore deve comprendere anche gli incrementi agli attivi materiali e immateriali derivanti da aggregazioni aziendali.

---

1 Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

2 Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, del [...], che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (C(2021) 2800/3).

Per le imprese non finanziarie che applicano i principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS, *International Financial Reporting Standards*) adottati con regolamento (CE) n. 1126/2008, le spese in conto capitale devono comprendere i costi contabilizzati sulla base di:

(a) IAS 16 "Immobili, impianti e macchinari", punto 73, lettera e), sottopunti i) e iii);

(b) IAS 38 "Attività immateriali", punto 118, lettera e), sottopunto i);

(c) IAS 40 "Investimenti immobiliari", punto 76, lettere a) e b) (per il modello del *fair value*);

(d) IAS 40 "Investimenti immobiliari", punto 79, lettera d), sottopunti i) e ii) (per il modello del costo);

(e) IAS 41 "Agricoltura", punto 50, lettere b) ed e);

(f) IFRS 16 "Leasing", punto 53, lettera h).

Per le imprese non finanziarie che applicano i principi contabili nazionali generalmente accettati (GAAP), le spese in conto capitale devono comprendere i costi contabilizzati secondo i GAAP applicabili che corrispondono ai costi inclusi nelle spese in conto capitale dalle imprese non finanziarie che applicano gli IFRS.

I leasing che non determinano la rilevazione di un diritto di utilizzo sull'attivo non devono essere conteggiati come spese in conto capitale.

1.1.2.2. Numeratore

Il numeratore corrisponde alla parte di spese in conto capitale incluse nel denominatore che soddisfano una delle condizioni seguenti:

(a) sono relative ad attivi o processi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia; o

(b) fanno parte di un piano volto ad espandere le attività economiche allineate alla tassonomia o a consentire alle attività economiche ad essa ammissibili di allinearsi alla tassonomia ("piano CapEx") alle condizioni di cui al secondo comma del presente punto 1.1.2.2; o

(c) sono relative all'acquisto di prodotti derivanti da attività economiche allineate alla tassonomia e a singole misure che consentono alle attività obiettivo di raggiungere basse emissioni di carbonio o di conseguire riduzioni dei gas a effetto serra, in particolare le attività elencate all'allegato I, punti da 7.3 a 7.6, dell'atto delegato sul clima, nonché altre attività economiche elencate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché tali misure siano attuate e rese operative entro 18 mesi.

Il piano CapEx di cui al primo comma del presente punto 1.1.2.2 deve soddisfare le condizioni seguenti:

(a) il piano mira a espandere le attività economiche allineate alla tassonomia dell'impresa o a migliorare le attività economiche ammissibili alla tassonomia per allinearle ad essa entro un termine di cinque anni;

(b) il piano è pubblicato a livello aggregato per attività economica ed è approvato, direttamente o per delega, dall'organo di amministrazione dell'impresa non finanziaria.

Se i pertinenti criteri di vaglio tecnico sono modificati prima del completamento del piano CapEx, l'impresa non finanziaria deve aggiornare tale piano entro due anni onde garantire che, al momento del suo completamento, le attività economiche di cui alla lettera a) siano allineate ai criteri di vaglio tecnico modificati, oppure deve rideterminare il numeratore del KPI relativo alle spese in conto capitale. Il termine di cui alla lettera a) ricomincia nel momento in cui il piano è aggiornato. Detto termine può superare i cinque anni soltanto se un termine più lungo è obiettivamente giustificato dalle caratteristiche specifiche dell'attività economica e dell'aggiornamento in questione, fino a un massimo di 10 anni. La giustificazione deve figurare nel piano CapEx e nelle informazioni contestuali precisate al punto 1.2.3 del presente allegato.

Se il piano CapEx non soddisfa le condizioni di cui al secondo comma del presente punto 1.1.2.2, occorre rideterminare il KPI relativo alle spese in conto capitale pubblicato in precedenza.

Il numeratore deve altresì includere la parte delle spese in conto capitale per l'adattamento delle attività economiche ai cambiamenti climatici in conformità all'allegato II dell'atto delegato sul clima. Il numeratore deve fornire una scomposizione della parte di spese in conto capitale assegnata al contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici.

1.1.3. KPI relativo alle spese operative (OpEx)

La quota delle spese operative di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 va calcolata come il numeratore definito al punto 1.1.3.2 del presente allegato diviso per il denominatore definito al punto 1.1.3.1.

1.1.3.1. Denominatore

Il denominatore deve comprendere i costi diretti non capitalizzati legati a ricerca e sviluppo, misure di ristrutturazione di edifici, locazione a breve termine, manutenzione e riparazione nonché a qualsiasi altra spesa diretta connessa alla manutenzione quotidiana di immobili, impianti e macchinari, a opera dell'impresa o di terzi cui sono esternalizzate tali mansioni, necessaria per garantire il funzionamento continuo ed efficace di tali attivi.

Le imprese non finanziarie che applicano i GAAP nazionali e non capitalizzano attivi consistenti nel diritto di utilizzo devono includere nelle spese operative i costi di leasing, in aggiunta a quelli elencati nel primo comma del punto 1.1.3.1 del presente allegato.

1.1.3.2. Numeratore

Il numeratore corrisponde alla parte di spese operative incluse nel denominatore che soddisfano una delle condizioni seguenti:

(a) sono relative ad attivi o processi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia, comprese le esigenze formative e altre esigenze di adattamento delle risorse umane, nonché ai costi diretti non capitalizzati di ricerca e sviluppo; o

(b) fanno parte del piano CapEx volto ad espandere le attività economiche allineate alla tassonomia o a consentire alle attività economiche ad essa ammissibili di allinearsi alla tassonomia entro un termine predefinito, come stabilito al secondo comma del presente punto 1.1.3.2; o

(c) sono relative all'acquisto di prodotti derivanti da attività economiche allineata alla tassonomia e a singole misure che consentono alle attività obiettivo di raggiungere basse emissioni di carbonio o di conseguire riduzioni dei gas a effetto serra, nonché a singole misure di ristrutturazione di edifici individuate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3,

dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché tali misure siano attuate e rese operative entro 18 mesi.

Il piano CapEx di cui al primo comma del presente punto 1.1.3.2 deve soddisfare le condizioni specificate al punto 1.1.2.2 del presente allegato.

I costi di ricerca e sviluppo già contabilizzati nel KPI relativo alle spese in conto capitale non devono essere conteggiati come spese operative.

Il numeratore deve altresì includere la parte di spese operative destinata all'adattamento delle attività economiche ai cambiamenti climatici in conformità all'allegato II dell'atto delegato sul clima. Il numeratore deve fornire una scomposizione della parte di spese operative assegnata al contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Se le spese operative non sono rilevanti per il modello aziendale dell'impresa non finanziaria, essa deve:

(a) essere esentata dal calcolo del numeratore del KPI relativo alle spese operative conformemente al punto 1.1.3.2 e comunicare un numeratore pari a zero;

(b) comunicare il valore totale del denominatore relativo alle spese operative calcolato conformemente al punto 1.1.3.1;

(c) spiegare perché le spese operative non sono rilevanti per il suo modello aziendale.

1.2. Specifiche dell'informativa a corredo dei KPI di imprese non finanziarie

Le imprese non finanziarie devono pubblicare le seguenti informazioni a corredo dei KPI pertinenti.

1.2.1. Principi contabili

Le imprese non finanziarie devono spiegare:

(a) le modalità di determinazione del fatturato, delle spese in conto capitale e delle spese operative nonché le modalità della loro assegnazione al numeratore;

(b) la base sulla quale sono stati calcolati il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative, comprese eventuali valutazioni ai fini dell'assegnazione dei ricavi o delle spese alle diverse attività economiche.

Per il fatturato e le spese in conto capitale, le imprese non finanziarie devono includere nella dichiarazione di carattere non finanziario i riferimenti alle relative voci di bilancio.

Se le modalità di calcolo sono cambiate rispetto al precedente esercizio, le imprese non finanziarie devono spiegare perché tali variazioni consentono di ottenere informazioni più affidabili e pertinenti, e devono fornire dati comparativi rideterminati.

Le imprese non finanziarie devono comunicare eventuali variazioni rilevanti verificatesi durante l'esercizio in relazione all'attuazione dei piani CapEx pubblicati conformemente al punto 1.1.2 del presente allegato. Esse devono comunicare quanto segue:

(a) le variazioni rilevanti del piano CapEx e le ragioni alla base di tali variazioni;

(b) l'impatto delle variazioni sulle possibilità di allineare alla tassonomia le attività economiche dell'impresa e sul periodo di tempo in cui si prevede che ciò avvenga;

(c) la rideterminazione dei KPI relativi alle spese in conto capitale e alle spese operative per ciascun anno di riferimento passato oggetto del piano, laddove le variazioni del piano abbiano avuto un impatto su tali indicatori.

1.2.2. Valutazione della conformità al regolamento (UE) 2020/852

1.2.2.1. Informazioni sulla valutazione della conformità al regolamento (UE) 2020/852

Le imprese non finanziarie devono:

(a) descrivere la natura delle loro attività economiche ammissibili e allineate alla tassonomia, facendo riferimento agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;

(b) spiegare come hanno valutato la conformità ai criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 e ai criteri di vaglio tecnico associati che figurano negli atti delegati di cui alla lettera a);

(c) spiegare come hanno evitato doppi conteggi al numeratore dei KPI al momento di assegnare il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative alle varie attività economiche.

1.2.2.2. Contributo al conseguimento di più obiettivi

Quando un'attività economica contribuisce a diversi obiettivi ambientali, le imprese non finanziarie devono:

(a) dimostrare la conformità ai criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, in particolare ai criteri di vaglio tecnico relativi a diversi obiettivi ambientali;

(b) comunicare che il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative derivanti da tale attività contribuiscono a diversi obiettivi ambientali;

(c) conteggiare soltanto una volta il fatturato dell'attività al numeratore dei KPI di cui al punto 1.1 del presente allegato, onde evitare doppi conteggi.

1.2.2.3. Disaggregazione dei KPI

Quando i KPI di un'attività economica devono essere disaggregati, in particolare quando gli impianti di produzione sono utilizzati in maniera integrata, le imprese non finanziarie devono garantire che:

(a) la disaggregazione sia basata su criteri adeguati al processo di produzione impiegato e ne rifletta le specificità tecniche;

(b) i KPI siano corredati da informazioni adeguate riguardo alla base della disaggregazione.

1.2.3. Informazioni contestuali

Le imprese non finanziarie devono spiegare i dati di ciascun KPI e le ragioni di eventuali variazioni durante l'esercizio.

Esse possono pubblicare KPI supplementari, basati su fatturato, spese in conto capitale e spese operative, che includono investimenti nel capitale di *joint venture*, ai sensi dell'IFRS 11 o dello IAS 28, su base pro rata corrispondente alla loro quota di capitale della *joint venture*.

1.2.3.1. Informazioni contestuali sul KPI relativo al fatturato

Le imprese non finanziarie devono fornire tutte le informazioni che seguono:

(a) una scomposizione quantitativa del numeratore al fine di illustrare i principali fattori di variazione del KPI relativo al fatturato durante l'esercizio, quali i ricavi provenienti da contratti con i clienti, leasing o altre fonti di reddito;

(b) informazioni sugli importi connessi ad attività economiche allineate alla tassonomia condotte per il consumo interno della stessa impresa non finanziaria;

(c) una spiegazione qualitativa dei principali fattori di variazione del KPI relativo al fatturato durante l'esercizio.

Le imprese non finanziarie che hanno emesso obbligazioni ecosostenibili o titoli di debito il cui scopo è finanziare attività specificate allineate alla tassonomia devono comunicare anche il KPI relativo al fatturato adeguato in modo da evitare il doppio conteggio.

1.2.3.2. Informazioni contestuali sul KPI relativo alle spese in conto capitale

Le imprese non finanziarie devono fornire una scomposizione quantitativa a livello aggregato per attività economica degli importi inclusi nel numeratore e una spiegazione qualitativa dei principali fattori di variazione del KPI relativo alle spese in conto capitale durante l'esercizio. Nella scomposizione devono figurare tutte le informazioni seguenti:

(a) un'aggregazione degli incrementi a immobili, impianti e macchinari, ad attivi immateriali generati internamente, anche in un'aggregazione aziendale, o acquisiti, ad investimenti immobiliari acquisiti o rilevati nel valore contabile e, ove applicabile, agli attivi consistenti nel diritto di utilizzo capitalizzati;

(b) un'aggregazione degli incrementi riconducibili ad acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali;

(c) un'aggregazione delle spese sostenute in relazione ad attività economiche allineate alla tassonomia e delle spese sostenute nel contesto di un piano CapEx di cui al punto 1.1.2 del presente allegato.

Le imprese non finanziarie devono comunicare le informazioni chiave in merito a ciascuno dei loro piani CapEx di cui al punto 1.1.2 del presente allegato, in particolare:

(a) gli obiettivi ambientali perseguiti;

(b) le attività economiche interessate;

(c) le attività di ricerca, sviluppo e innovazione interessate, se del caso;

(d) il periodo di tempo nel quale si prevede che avvenga l'ampliamento di ciascuna attività economica allineata alla tassonomia o l'allineamento alla tassonomia di ciascuna attività economica, includendo, se il periodo di allineamento previsto supera i cinque anni, una motivazione oggettiva della sua maggiore durata, basata sulle caratteristiche specifiche dell'attività economica e del miglioramento in questione;

(e) il totale delle spese in conto capitale che si prevede di sostenere durante l'esercizio e durante il periodo contemplato dai piani CapEx.

Le imprese non finanziarie che hanno emesso obbligazioni ecosostenibili o titoli di debito il cui scopo è finanziare attività specificate allineate alla tassonomia devono comunicare anche il KPI relativo alle spese in conto capitale adeguato in funzione delle spese in conto capitale allineate alla tassonomia finanziate da detti titoli di debito o obbligazioni.

1.2.3.3. Informazioni contestuali sul KPI relativo alle spese operative

Le imprese non finanziarie devono fornire tutte le informazioni che seguono:

(a) una scomposizione quantitativa del numeratore (spese operative determinate in conformità al punto 1.1.3.2 del presente allegato) al fine di illustrare i principali fattori di variazione del KPI relativo alle spese operative durante l'esercizio;

(b) una spiegazione qualitativa dei principali fattori di variazione del KPI relativo alle spese operative durante l'esercizio;

(c) una spiegazione delle altre spese connesse alla manutenzione quotidiana degli elementi di immobili, impianti e macchinari incluse nel calcolo delle spese operative, tanto al numeratore quanto al denominatore.

Se le spese operative fanno parte di un piano CapEx di cui ai punti 1.1.2.2 e 1.1.3.2 del presente allegato, le imprese non finanziarie devono comunicare le informazioni chiave in merito a ciascuno dei loro piani CapEx in linea con le prescrizioni del punto 1.2.3.2 del presente allegato.

2. METODOLOGIA PER LA COMUNICAZIONE DEI KPI CHE DEVONO ESSERE PUBBLICATI DALLE IMPRESE NON FINANZIARIE

Ai fini dell'informativa di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 si applicano le seguenti prescrizioni:

(a) le imprese non finanziarie devono identificare ciascuna attività economica, compreso un sottoinsieme di attività economiche di transizione e abilitanti;

(b) le imprese non finanziarie devono comunicare i KPI per ciascuna attività economica, così come i KPI complessivi per tutte le attività economiche a livello di impresa o di gruppo;

(c) le imprese non finanziarie devono comunicare i KPI di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 del presente allegato per ciascun obiettivo ambientale, così come i KPI complessivi per tutti gli obiettivi ambientali a livello di impresa o di gruppo, evitando il doppio conteggio;

(d) le imprese non finanziarie devono individuare la quota di attività economiche allineate alla tassonomia e la quota di attività economiche ammissibili alla tassonomia che non soddisfano i criteri di vaglio tecnico. Nel caso delle attività economiche ammissibili alla tassonomia, le imprese non finanziarie devono individuare la quota dell'attività che è allineata alla tassonomia;

(e) le imprese non finanziarie devono individuare le attività economiche non ammissibili alla tassonomia e indicare al denominatore del KPI relativo al fatturato la quota di tali attività economiche a livello di impresa o di gruppo;

(f) i KPI devono essere forniti a livello di singola impresa, laddove quest'ultima rediga soltanto dichiarazioni di carattere non finanziario individuali, oppure a livello di gruppo, laddove l'impresa rediga dichiarazioni di carattere non finanziario consolidate.

ALLEGATO II - Modelli per gli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) delle imprese non finanziarie

Modello – Quota del fatturato derivante da prodotti o servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia - informativa relativa all'anno N

				Criteri per il contributo sostanziale						Criteri per "non arrecare un danno significativo"									
Attività economiche (1)	**Codice/i (2)**	**Fatturato assoluto (3)**	**Quota del fatturato (4)**	**Mitigazione dei cambiamenti climatici (5)**	**Adattamento ai cambiamenti climatici (6)**	**Acque e risorse marine (7)**	**Economia circolare (8)**	**Inquinamento (9)**	**Biodiversità ed ecosistemi (10)**	**Mitigazione dei cambiamenti climatici (11)**	**Adattamento ai cambiamenti climatici (12)**	**Acque e risorse marine (13)**	**Economia circolare (14)**	**Inquinamento (15)**	**Biodiversità ed ecosistemi (16)**	**Garanzie minime di salvaguardia (17)**	**Quota di fatturato allineato alla tassonomia, anno N (18)**	**Quota di fatturato allineato alla tassonomia, anno N-1 (19)**	**Categoria (attività abilitante o) (20)**	**Categoria (attività di transizione) (21)**
		Valuta	%	%	%	%	%	%	%	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	Percentuale	Percentuale	A	T
A. ATTIVITÀ AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA			%																	
A.1. Attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia)																				
Attività 1[3]				%	%	%	%	%	%		S	S	S	S	S	**S**	%		A	
Attività 2			%	%	%	%	%	%	%	S	S		S	S	S	S	%			
Fatturato delle attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia) (A.1)			**%**	%	%	%	%	%	%								**%**			
A.2 Attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia)																				
Attività 1			%																	
Attività 3			%																	

[3] L'attività 1 è ammissibile alla tassonomia nella sua interezza, ma soltanto una quota della stessa è allineata alla tassonomia. Di conseguenza l'attività 1 può essere inserita tanto nella sezione A.1 quanto nella sezione A.2. Tuttavia soltanto la quota che figura nella sezione A.1 può essere conteggiata come allineata alla tassonomia nel KPI relativo al fatturato dell'impresa non finanziaria.

Fatturato delle attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia) (A.2)			**%**					
Totale (A.1 + A.2)			**%**		**%**		**%**	

B. ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA			
Fatturato delle attività non ammissibili alla tassonomia (B)			**%**
Totale (A + B)			**%**

La colonna 21 dovrebbe essere compilata per le attività di transizione che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Per le attività elencate nella sezione A.2 le imprese non finanziarie possono compilare su base volontaria le colonne da 5 a 17.

Modello – Quota delle spese in conto capitale derivanti da prodotti o servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia - informativa relativa all'anno N

				Criteri per il contributo sostanziale						Criteri per "non arrecare un danno significativo"										
Attività economiche (1)	**Codice/i (2)**	**Spese in conto capitale assolute (3)**	**Quota di spese in conto capitale (4)**	**Mitigazione dei cambiamenti climatici (5)**	**Adattamento ai cambiamenti climatici (6)**	**Acque e risorse marine (7)**	**Economia circolare (8)**	**Inquinamento (9)**	**Biodiversità ed ecosistemi (10)**	**Mitigazione dei cambiamenti climatici (11)**	**Adattamento ai cambiamenti climatici (12)**	**Acque e risorse marine (13)**	**Economia circolare (14)**	**Inquinamento (15)**	**Biodiversità ed ecosistemi (16)**	**Garanzie minime di salvaguardia (17)**	**Quota di spese in conto capitale allineate alla tassonomia, anno N (18)**	**Quota di spese in conto capitale allineate alla tassonomia, anno N-1 (19)**	**Categoria (attività abilitante) (20)**	**Categoria (attività di transizione) (21)**
		Valuta	%	%	%	%	%	%	%	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	Percentuale	Percentuale	A	T
A. ATIIVITÀ AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA																				
A.1. Attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia)																				
Attività 1[4]			%	%	%	%	%	%	%	S	S	S	S	S	S	**S**	%		A	
Attività 2			%	%	%	%	%	%	%	S	S	S	S	S	S	S	%			
Spese in conto capitale delle attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia) (A.1)			%	%	%	%	%	%	%								**%**			
A.2 Attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia)																				
Attività 1			%																	
Attività 3			%																	

[4] L'attività 1 è ammissibile alla tassonomia nella sua interezza, ma soltanto una quota della stessa è allineata alla tassonomia. Di conseguenza l'attività 1 può essere inserita tanto nella sezione A.1 quanto nella sezione A.2. Tuttavia soltanto la quota che figura nella sezione A.1 può essere conteggiata come allineata alla tassonomia nel KPI relativo alle spese in conto capitale dell'impresa non finanziaria.

Spese in conto capitale delle attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia) (A.2)			%					
Totale (A.1 + A.2)			%		%		%	

B. ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA			
Fatturato delle attività non ammissibili alla tassonomia (B)			%
Totale (A + B)			%

Per le attività elencate nella sezione A.2 le imprese non finanziarie possono compilare su base volontaria le colonne da 5 a 17.

Modello – Quota delle spese operative derivanti da prodotti o servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia - informativa relativa all'anno N

				Criteri per il contributo sostanziale						Criteri per "non arrecare un danno significativo"									
Attività economiche (1)	**Codice/i (2)**	**Spese operative assolute (3)**	**Quota di spese operative (4)**	**Mitigazione dei cambiamenti climatici (5)**	**Adattamento ai cambiamenti climatici (6)**	**Acque e risorse marine (7)**	**Economia circolare (8)**	**Inquinamento (9)**	**Biodiversità ed ecosistemi (10)**	**Mitigazione dei cambiamenti climatici (11)**	**Adattamento ai cambiamenti climatici (12)**	**Acque e risorse marine (13)**	**Economia circolare (14)**	**Inquinamento (15)**	**Biodiversità ed ecosistemi (16)**	**Garanzie minime di salvaguardia (17)**	**Quota di spese operative allineate alla tassonomia, anno N (18)**	**Quota di spese operative allineate alla tassonomia, anno N-1 (19)**	**Categoria (attività abilitante) (20)**	**Categoria (attività di transizione) (21)**
		Valuta	%	%	%	%	%	%	%	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	Percentuale	Percentuale	A	T
A. ATTIVITÀ AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA																				
A.1. Attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia)																				
Attività 1[5]			%	%	%	%	%	%	%	S	S	S	S	S	S	S	%		A	
Attività 2			%	%	%	%	%	%	%	S	S	S	S	S	S	S	%			
Spese operative delle attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia) (A.1)			%	%	%	%	%	%	%								**%**			
A.2 Attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia)																				
Attività 1			%																	

[5] L'attività 1 è ammissibile alla tassonomia nella sua interezza, ma soltanto una quota della stessa è allineata alla tassonomia. Di conseguenza l'attività 1 può essere inserita tanto nella sezione A.1 quanto nella sezione A.2. Tuttavia soltanto la quota che figura nella sezione A.1 può essere conteggiata come allineata alla tassonomia nel KPI relativo alle spese in conto capitale dell'impresa non finanziaria.

Attività 3			%					
Spese operative delle attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia) (A.2)			**%**					
Totale (A.1 + A.2)			**%**	**%**		**%**		

B. ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA			
Fatturato delle attività non ammissibili alla tassonomia (B)			**%**
Totale (A + B)			**%**

Per le attività elencate nella sezione A.2 le imprese non finanziarie possono compilare su base volontaria le colonne da 5 a 17.

ALLEGATO III - Indicatore fondamentale di prestazione (KPI) dei gestori di attività finanziarie

1. CONTENUTO DEL KPI CHE DEVE ESSERE COMUNICATO DAI GESTORI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Il KPI va calcolato come il numeratore definito al punto 1.1 del presente allegato diviso per il denominatore definito al punto 1.2.

1.1. Numeratore

Il numeratore deve consistere in una media ponderata del valore degli investimenti nelle attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti. Tale media ponderata deve basarsi sulla quota di attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti, misurata attraverso i seguenti elementi:

(a) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa non finanziaria, il KPI relativo al fatturato e quello relativo alle spese in conto capitale, risultanti dal calcolo dei KPI di tale impresa in conformità agli allegati I e II;

(b) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un gestore di attività finanziarie, il KPI basato sul fatturato e quello basato sulle spese in conto capitale, risultanti dal calcolo dei KPI di tale impresa in conformità agli allegati III e IV;

(c) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un ente creditizio, il coefficiente di attivi verdi (GAR, *green asset ratio*) basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale, risultante dal calcolo del GAR di tale impresa in conformità agli allegati V e VI;

(d) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa di investimento, gli investimenti e i ricavi risultanti dal calcolo del KPI basato sul fatturato e del KPI basato sulle spese in conto capitale di tale impresa in conformità agli allegati VII e VIII, in funzione della quota di servizi e attività legati alla negoziazione per conto proprio e non per conto proprio sul reddito dell'impresa di investimento;

(e) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, gli investimenti, i premi lordi contabilizzati o, a seconda dei casi, il totale dei ricavi da assicurazioni risultanti dal calcolo del KPI relativo agli investimenti basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale, combinato, se del caso, al KPI relativo alle sottoscrizioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione non vita beneficiaria degli investimenti, in conformità agli allegati IX e X.

Ai fini della comunicazione della quota di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia, il calcolo deve consentire la compensazione secondo il metodo di calcolo delle posizioni corte nette di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[6].

In deroga al primo comma del presente punto 1.1, i titoli di debito il cui scopo è finanziare attività o progetti specificati e le obbligazioni ecosostenibili emessi da un'impresa beneficiaria di investimenti devono essere inclusi nel numeratore fino al valore delle attività economiche

[6] Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (*credit default swap*) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

allineate alla tassonomia finanziate dai proventi di tali obbligazioni e titoli di debito, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria degli investimenti.

1.2. Denominatore

Il denominatore deve consistere nel valore di tutte le attività finanziarie gestite, senza le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, risultante dalle attività di gestione collettiva e individuale dei portafogli dei gestori di attività finanziarie.

I gestori di attività finanziarie devono comunicare un KPI basato sui KPI relativi al fatturato delle imprese beneficiarie degli investimenti, nonché un KPI basato sui KPI relativi alle spese in conto capitale di dette imprese.

2. METODOLOGIA PER LA PREPARAZIONE E LA COMUNICAZIONE DEL KPI CHE I GESTORI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE DEVONO COMUNICARE

Ai fini dell'informativa di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852, i gestori di attività finanziarie devono:

(a) comunicare i KPI per ogni obiettivo ambientale e per le attività economiche allineate alla tassonomia aggregate a livello di impresa o gruppo pertinente;

(b) individuare un sottoinsieme di attività economiche di transizione e abilitanti e comunicare i KPI per le attività economiche aggregate a livello di impresa o di gruppo;

(c) fornire una scomposizione del numeratore e del denominatore per tipo di investimento;

(d) comunicare i KPI in relazione alle attività economiche ammissibili alla tassonomia aggregate;

(e) comunicare la quota di attività economiche non ammissibili alla tassonomia tra le attività finanziarie gestite;

(f) comunicare la quota, sul totale degli investimenti, degli investimenti nelle esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento;

(g) fornire i KPI a livello di singolo gestore di attività finanziarie, laddove l'impresa rediga soltanto dichiarazioni di carattere non finanziario individuali, oppure a livello di gruppo, laddove l'impresa rediga dichiarazioni di carattere non finanziario consolidate.

ALLEGATO IV - Modello per l'indicatore fondamentale di prestazione (KPI) dei gestori di attività finanziarie

Modello standard per l'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 (gestori di attività finanziarie)

Valore medio ponderato di tutti gli investimenti diretti a finanziare o associati ad attività economiche allineate alla tassonomia **rispetto al valore di tutti gli attivi coperti dal KPI**, con le seguenti ponderazioni per gli investimenti nell'impresa: sulla base del fatturato: % sulla base delle spese in conto capitale: %	Valore medio ponderato di tutti gli investimenti diretti a finanziare o associati ad attività economiche allineate alla tassonomia, con le seguenti ponderazioni per gli investimenti nell'impresa: sulla base del fatturato: [importo monetario] sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]
Percentuale di attivi coperti dal KPI rispetto al totale degli investimenti (totale attività finanziarie gestite). A esclusione degli investimenti in entità sovrane. Tasso di copertura: %	Valore monetario degli attivi coperti dal KPI. A esclusione degli investimenti in entità sovrane. Copertura: [importo monetario]
Informazioni aggiuntive complementari: scomposizione del **denominatore** del KPI	
Percentuale di derivati rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI: X %	Valore dei derivati in importi monetari: [importo monetario]
Quota di **esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie dell'UE non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE** rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI: per le imprese non finanziarie: per le imprese finanziarie:	Valore delle **esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie dell'UE non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE**: per le imprese non finanziarie: [importo monetario] per le imprese finanziarie: [importo monetario]
Quota di **esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie di paesi terzi non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE** rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI: per le imprese non finanziarie: per le imprese finanziarie:	Valore delle **esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie di paesi terzi non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE**: per le imprese non finanziarie: [importo monetario] per le imprese finanziarie: [importo monetario]

Quota di **esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE** rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI: per le imprese non finanziarie: per le imprese finanziarie:	Valore delle **esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE**: per le imprese non finanziarie: [importo monetario] per le imprese finanziarie: [importo monetario]
Quota di **esposizioni verso altre controparti** rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI: X %	Valore delle **esposizioni verso altre controparti**: [importo monetario]
Valore di tutti gli investimenti che finanziano **attività economiche non ammissibili alla tassonomia** rispetto al valore di tutti gli attivi coperti dal KPI: X %	Valore di tutti gli investimenti che finanziano **attività economiche non ammissibili alla tassonomia**: [importo monetario]
Valore di tutti gli investimenti che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia **ma non allineate alla tassonomia** rispetto al valore di tutti gli attivi coperti dal KPI: X %	Valore di tutti gli investimenti che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia **ma non allineate alla tassonomia**: [importo monetario]
Informazioni aggiuntive complementari: scomposizione del **numeratore** del KPI	
Quota di **esposizioni allineate alla tassonomia verso imprese finanziarie e non finanziarie soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE** rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI: per le imprese non finanziarie: sulla base del fatturato: % sulla base delle spese in conto capitale: % per le imprese finanziarie: sulla base del fatturato: % sulla base delle spese in conto capitale: %	Valore delle **esposizioni allineate alla tassonomia verso imprese finanziarie e non finanziarie soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE**: per le imprese non finanziarie: sulla base del fatturato: [importo monetario] sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario] per le imprese finanziarie: sulla base del fatturato: [importo monetario] sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]
Quota di **esposizioni allineate alla tassonomia verso altre controparti** rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI: sulla base del fatturato: % sulla base delle spese in conto capitale: %	Valore delle **esposizioni allineate alla tassonomia verso altre controparti**: sulla base del fatturato: [importo monetario] sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]

Scomposizione del numeratore del KPI per obiettivo ambientale		
Attività allineate alla tassonomia:		
(1) Mitigazione dei cambiamenti climatici	Fatturato: % Spese in conto capitale: %	Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale) Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)
(2) Adattamento ai cambiamenti climatici	Fatturato: % Spese in conto capitale: %	Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale) Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)
(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	Fatturato: % Spese in conto capitale: %	Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale) Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)
(4) Transizione verso un'economia circolare	Fatturato: % Spese in conto capitale: %	Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale) Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)
(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	Fatturato: % Spese in conto capitale: %	Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale) Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)
(6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	Fatturato: % Spese in conto capitale: %	Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale) Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)

ALLEGATO V - Indicatori fondamentali di prestazione (KPI) degli enti creditizi

1. CONTENUTO DEI KPI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATI DAGLI ENTI CREDITIZI

1.1. Ambito dei KPI

1.1.1. Consolidamento

Gli enti creditizi devono comunicare i KPI pertinenti sulla base dell'ambito del proprio consolidamento prudenziale determinato conformemente al titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

1.1.2. Totale degli attivi coperti

Il calcolo del coefficiente di attivi verdi (GAR, *green asset ratio*) per le esposizioni in bilancio deve coprire le seguenti categorie contabili di attività finanziarie, compresi prestiti e anticipi, titoli di debito, partecipazioni e garanzie reali recuperate:

(a) attività finanziarie al costo ammortizzato;

(b) attività finanziarie al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo;

(c) investimenti in controllate;

(d) *joint venture* e società collegate;

(e) attività finanziarie designate al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;

(f) garanzie immobiliari ottenute dagli enti creditizi mediante presa di possesso in cambio della cancellazione di debiti.

Le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento devono essere escluse dalla copertura del GAR.

Gli attivi che seguono devono essere esclusi dal numeratore del GAR:

(a) attività finanziarie possedute per negoziazione;

(b) prestiti interbancari a vista;

(c) esposizioni verso imprese che non sono tenute a pubblicare informazioni di carattere non finanziario in applicazione dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE.

Il calcolo dei KPI per le esposizioni fuori bilancio deve tener conto delle garanzie finanziarie concesse dall'ente creditizio e delle attività finanziarie gestite per conto di imprese non finanziarie che beneficiano di garanzie o di investimenti. Altre esposizioni fuori bilancio come gli impegni devono essere escluse da tale calcolo.

1.2. Contenuto dei KPI e metodologia di definizione

1.2.1. Coefficiente di attivi verdi (GAR)

Il GAR indica il rapporto tra gli attivi dell'ente creditizio che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia o sono investiti in tali attività e il totale degli attivi coperti conformemente al punto 1.1.2 del presente allegato.

Esso deve basarsi sulle esposizioni e sullo stato patrimoniale corrispondenti all'ambito del consolidamento prudenziale ai sensi del titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le tipologie di attivi e i portafogli contabili specificati al punto 1.1.2 del presente allegato, ivi comprese le informazioni sugli stock e sui flussi, sulle attività di transizione e abilitanti e sui finanziamenti specializzati e generici.

Gli enti creditizi devono comunicare tutte le informazioni seguenti:

(a) il GAR aggregato per gli attivi in bilancio coperti;

(b) la scomposizione per obiettivo ambientale e per tipo di controparte.

La definizione dei KPI deve basarsi sui seguenti elementi:

(a) il numeratore, che deve coprire i prestiti e gli anticipi, i titoli di debito, le partecipazioni e le garanzie reali recuperate che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia sulla base del KPI relativo al fatturato e del KPI relativo alle spese in conto capitale degli attivi sottostanti;

(b) il denominatore, che deve coprire il totale dei prestiti e degli anticipi, dei titoli di debito, delle partecipazioni e delle garanzie reali recuperate, nonché tutti gli altri attivi in bilancio coperti.

Oltre al GAR, gli enti creditizi devono comunicare la percentuale dei loro attivi totali che è esclusa dal numeratore del GAR conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento e al punto 1.1.2 del presente allegato.

1.2.1.1. GAR per esposizioni verso imprese non finanziarie

Gli enti creditizi devono comunicare il GAR per lo stock di prestiti, titoli di debito e partecipazioni e per il flusso di nuovi prestiti. Tali enti devono attenersi ai seguenti passaggi per calcolare il GAR per ciascun obiettivo ambientale.

Obiettivi ambientali	**Primo passaggio**	**Secondo passaggio**	**GAR**
Mitigazione dei cambiamenti climatici	Rapporto tra prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici e il totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti	Rapporto tra prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici e prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici	**Rapporto tra prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici e il totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale delle imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio**
			Di cui: attività abilitanti Di cui: attività abilitanti Di cui: attività di transizione Di cui: attività di transizione

Stock e flusso Adattamento ai cambiamenti climatici	Rapporto tra prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici e il totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti	Rapporto tra prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici e prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici	**Rapporto tra prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici e il totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale** di imprese non finanziarie **e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti** **Di cui: attività abilitanti Di cui: attività abilitanti** **Di cui: attività di adattamento Di cui: attività di transizione**
Stock e flusso Altre attività ambientali		Una volta definiti i criteri di vaglio tecnico, bisognerà comunicare gli stessi rapporti per ciascuno degli altri quattro obiettivi ambientali, ossia: uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un'economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.	

1.2.1.1.1.1. i) GAR per attività di prestito a imprese non finanziarie e partecipazioni in imprese non finanziarie per prestiti e anticipi ("GAR prestiti e anticipi")

Ai fini del calcolo del GAR per questo tipo di esposizioni, gli enti creditizi devono utilizzare e comunicare i seguenti elementi:

(1)(a) totale dei prestiti e degli anticipi a imprese non finanziarie, compresi prestiti e anticipi rilevati nelle categorie contabili di cui al punto 1.2 del presente allegato, vale a dire il valore contabile lordo di:

i) prestiti e anticipi al costo ammortizzato e al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo;

ii) prestiti e anticipi non posseduti per la negoziazione al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;

(1)(b) prestiti e anticipi a imprese non finanziarie che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per ciascun obiettivo ambientale, segnatamente il valore contabile lordo dei prestiti e degli anticipi nelle pertinenti categorie contabili verso imprese che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia pertinenti per ciascun obiettivo ambientale (se disponibili indicare i codici della nomenclatura delle attività economiche – NACE a livello 4);

(1)(c) prestiti e anticipi a imprese non finanziarie che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per ciascun obiettivo ambientale, segnatamente tutti i prestiti e gli anticipi che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, inclusi i sottoinsiemi di attività economiche di transizione e abilitanti.

L'importo di (1)(c) deve essere calcolato usando la formula (1)(c) = (1)(c)(1) + (1)(c)(2), dove:

(1)(c)(1) rappresenta i prestiti e gli anticipi di cui si conosce l'impiego dei proventi, compresi finanziamenti specializzati – prestiti per il finanziamento di progetti di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione[7];

(1)(c)(2) rappresenta i prestiti e gli anticipi di cui non si conosce l'impiego dei proventi (prestiti generici).

Ai fini di (1)(c)(1) gli enti creditizi devono prendere in considerazione il valore contabile lordo delle esposizioni da finanziamento di progetti verso le imprese non finanziarie, in proporzione al contributo che il progetto finanziato apporta al finanziamento di un'attività economica allineata alla tassonomia. La valutazione del rispetto di tale prescrizione deve poggiare sulle informazioni fornite dalla controparte in merito al progetto o alle attività cui saranno destinati i proventi. Gli enti creditizi devono precisare il tipo di attività economica finanziata. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'esposizione da finanziamenti specializzati è pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente.

Ai fini di (1)(c)(2) gli enti creditizi devono basarsi sul KPI relativo alle spese in conto capitale e sul KPI relativo al fatturato che la controparte è tenuta a comunicare per ciascun obiettivo ambientale in applicazione del presente regolamento. L'ammontare dei prestiti e degli anticipi a imprese non finanziarie deve essere dato dalla somma del valore contabile lordo di tutti i prestiti e gli anticipi a imprese non finanziarie dei quali non si conosce l'impiego dei proventi, ponderata in funzione della quota di attività economiche allineate alla tassonomia, con una scomposizione per attività di transizione e attività abilitanti per ciascuna controparte.

Per questo tipo di esposizioni gli enti creditizi devono calcolare i KPI come segue:

primo passaggio = (1)(b)/(1)(a);

secondo passaggio = (1)(c)/(1)(b). Gli enti creditizi devono indicare separatamente, se del caso, la parte del KPI che fa riferimento ad attività abilitanti;

GAR prestiti e anticipi (per ciascun obiettivo ambientale) = (1)(c)/(1)(a). Gli enti creditizi devono comunicare il GAR basato sul KPI relativo al fatturato e indicare separatamente, se del caso, la parte del KPI che fa riferimento ad attività abilitanti e di transizione.

I KPI devono essere comunicati:

(a) in termini di stock, sulla base del valore contabile lordo totale di prestiti e anticipi alla data di riferimento dell'informativa;

(b) in termini di flusso, sulla base del valore contabile lordo dei nuovi prestiti e anticipi durante l'anno antecedente la data di riferimento dell'informativa;

(c) con una scomposizione separata per attività abilitanti e attività di transizione e adattamento, nonché per finanziamenti specializzati.

[7] Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

1.2.1.1.1.2. ii) GAR per titoli di debito di imprese non finanziarie ("GAR titoli di debito")

Ai fini del calcolo del GAR per questo tipo di esposizioni, gli enti creditizi devono calcolare e comunicare i seguenti elementi:

(2)(a) totale dei titoli di debito di imprese non finanziarie, segnatamente il valore contabile lordo dei titoli di debito al costo ammortizzato e al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, e dei titoli di debito non posseduti per la negoziazione al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;

(2)(b) titoli di debito di imprese non finanziarie che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per ciascun obiettivo ambientale, segnatamente il valore contabile lordo dei titoli di debito nelle pertinenti categorie contabili verso imprese che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia (se disponibili indicare i codici NACE a livello 4);

(2)(c) titoli di debito degli enti pertinenti che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, segnatamente tutti i titoli di debito che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, comprese le attività di transizione e abilitanti.

L'importo di (2)(c) deve essere calcolato usando la formula seguente:

(2)(c) = (2)(c)(1) + (2)(c)(2), dove:

(2)(c)(1) rappresenta i titoli di debito di cui si conosce l'impiego dei proventi;

(2)(c)(2) rappresenta i titoli di debito di cui non si conosce l'impiego dei proventi.

Ai fini di (2)(c)(1) gli enti creditizi devono prendere in considerazione quanto segue.

(2)(c)(1)(a): gli enti creditizi devono prendere in considerazione il valore contabile lordo totale delle esposizioni verso obbligazioni ecosostenibili emesse conformemente alla legislazione dell'Unione. Le emissioni attuali di obbligazioni designate come obbligazioni verdi dagli emittenti, i cui proventi devono essere investiti in attività economiche ammissibili alla tassonomia, vanno valutate in base al livello di allineamento alla tassonomia delle attività economiche, in conformità al regolamento (UE) 2020/852, o dei progetti finanziati, sulla base di informazioni specifiche fornite dall'emittente per ciascuna emissione. Gli enti creditizi devono garantire trasparenza quanto al tipo di attività economica finanziata. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'obbligazione verde può essere pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente;

(2)(c)(1)(b): gli enti creditizi devono prendere in considerazione il valore contabile lordo dei titoli di debito investiti in esposizioni da finanziamento di progetti, nella misura in cui le attività del progetto finanziato sono attività economiche allineate alla tassonomia. La valutazione deve poggiare sulle informazioni specifiche fornite dall'emittente per l'emissione in questione. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'esposizione da finanziamenti specializzati può essere pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente. Gli enti creditizi devono garantire trasparenza quanto al tipo di attività economica finanziata.

Ai fini di (2)(c)(2) gli enti creditizi devono basarsi sul KPI relativo al fatturato e sul KPI relativo alle spese in conto capitale che la controparte è tenuta a comunicare in applicazione dell'articolo 2 del presente regolamento. L'ammontare dei titoli di debito di imprese non finanziarie deve essere dato dalla somma del valore contabile lordo di tutti i titoli di debito di cui non si conosce l'impiego dei proventi, ponderata in funzione della quota di attività

economiche allineate alla tassonomia, con una scomposizione per attività di transizione e attività abilitanti per ciascuna controparte.

Per questo tipo di esposizioni gli enti creditizi devono calcolare i KPI proposti secondo la formula seguente:

primo passaggio = (2)(b)/(2)(a);

secondo passaggio = (2)(c)/(2)(b). Gli enti creditizi devono indicare separatamente, se del caso, la parte del KPI che fa riferimento ad attività abilitanti e di transizione;

GAR titoli di debito = (2)(c)/(2)(a) sulla base del KPI relativo al fatturato; (2)(c)/(2)(a) sulla base del KPI relativo alle spese in conto capitale.

I KPI devono essere comunicati:

(a) in termini di stock, sulla base del valore contabile lordo totale dei titoli di debito alla data di riferimento dell'informativa;

(b) in termini di flusso, sulla base del valore contabile lordo dei nuovi titoli di debito durante l'anno antecedente la data di riferimento dell'informativa;

(c) con una scomposizione separata per attività abilitanti e di transizione, nonché per finanziamenti specializzati.

1.2.1.1.1.3. iii) GAR per le partecipazioni degli enti creditizi in imprese non finanziarie ("GAR partecipazioni")

1.2.1.1.1.4. Gli enti creditizi devono calcolare e comunicare:

(a) il rapporto tra le partecipazioni in imprese non finanziarie che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia e il totale delle partecipazioni in imprese non finanziarie.

Il numeratore deve includere il valore contabile lordo delle partecipazioni non possedute per la negoziazione, che comprendono le attività finanziarie al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, le attività finanziarie non possedute per la negoziazione al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e gli investimenti in controllate, *joint venture* e collegate, di imprese non finanziarie che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo totale delle partecipazioni non possedute per la negoziazione, che comprendono le attività finanziarie al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, le attività finanziarie non possedute per la negoziazione al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e gli investimenti in controllate, *joint venture* e collegate, di imprese non finanziarie;

(b) il rapporto tra le partecipazioni in imprese non finanziarie che svolgono attività economiche allineate alla tassonomia e le partecipazioni in imprese non finanziarie che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia.

Il numeratore corrisponde al valore contabile lordo delle partecipazioni non possedute per la negoziazione, sulla base del KPI relativo al fatturato e del KPI relativo alle spese in conto capitale per le attività economiche allineate alla tassonomia dell'impresa non finanziaria cui appartengono gli strumenti rappresentativi di capitale.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo delle partecipazioni non possedute per la negoziazione, sulla base del KPI relativo al fatturato delle imprese non finanziarie che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia;

(c) **GAR partecipazioni** = rapporto tra le partecipazioni in imprese non finanziarie che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia e il totale delle partecipazioni in imprese non finanziarie.

Il numeratore deve corrispondere al valore contabile lordo delle partecipazioni non possedute per la negoziazione, ponderato in funzione del KPI relativo al fatturato e del KPI relativo alle spese in conto capitale per le attività economiche allineate alla tassonomia comunicate dall'impresa non finanziaria cui appartengono gli strumenti rappresentativi di capitale.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo totale delle partecipazioni non possedute per la negoziazione in imprese non finanziarie.

I rapporti devono essere comunicati:

(a) in termini di stock, sulla base del valore contabile lordo totale delle partecipazioni alla data di riferimento dell'informativa;

(b) in termini di flusso, sulla base del valore contabile lordo delle partecipazioni durante l'anno antecedente la data di riferimento dell'informativa;

(c) con una scomposizione separata per attività abilitanti e di transizione.

1.2.1.1.1.5. iv) GAR relativo al totale dei finanziamenti a imprese non finanziarie (prestiti più partecipazioni**)**

I tre rapporti comunicati per ciascun obiettivo ambientale devono essere calcolati sulla base del KPI relativo al fatturato e, per i titoli di debito e le partecipazioni, sulla base del KPI relativo al fatturato e di quello relativo alle spese in conto capitale degli attivi sottostanti, a livello aggregato, per tutti gli strumenti di finanziamento di imprese non finanziarie iscritti in bilancio, partecipazioni comprese.

Il numeratore e il denominatore dei rapporti devono comprendere il valore contabile lordo dei prestiti e degli anticipi, dei titoli di debito e delle partecipazioni pertinenti in ciascun caso.

1.2.1.2. GAR per attività di prestito a imprese finanziarie e partecipazioni in imprese finanziarie

Il GAR per attività di prestito a imprese finanziarie e partecipazioni in imprese finanziarie deve essere calcolato come il rapporto tra i prestiti e gli anticipi, i titoli di debito e le partecipazioni dei pertinenti portafogli contabili che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per ciascun obiettivo ambientale e il totale dei prestiti e degli anticipi, dei titoli di debito e delle partecipazioni di imprese finanziarie.

Questo GAR deve contenere informazioni sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, con una scomposizione per attività abilitanti. Per la mitigazione dei cambiamenti climatici, il GAR deve altresì contenere informazioni sulle attività di transizione e di adattamento. Per le attività che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all'adattamento agli stessi e ad altri obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono anche fornire informazioni sullo stock e sul flusso.

Il numeratore del GAR per le imprese finanziarie deve essere calcolato sulla base dei KPI delle controparti calcolati conformemente al presente regolamento. L'ammontare di prestiti e anticipi, titoli di debito e partecipazioni dei pertinenti portafogli contabili in relazione a

imprese finanziarie da prendere in considerazione nel numeratore del GAR deve essere dato dalla somma del loro valore contabile lordo ponderata in funzione della quota di attività economiche allineate alla tassonomia, con una scomposizione per attività di transizione, di adattamento e abilitanti per ciascuna controparte.

Se la controparte è un altro ente creditizio, i KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale utilizzati devono consistere nel valore contabile lordo di titoli di debito, prestiti e anticipi e partecipazioni dei pertinenti portafogli contabili, ponderato in funzione del "GAR complessivo della controparte come definito nella sezione", ossia il valore contabile lordo moltiplicato per il "GAR complessivo" della controparte.

Se la controparte è un'impresa di investimento, i KPI devono essere calcolati come segue, sulla base della quota di servizi nel reddito dell'impresa di investimento:

(a) per le imprese di investimento che negoziano per conto proprio conformemente all'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[8], il valore contabile lordo di titoli di debito, prestiti e anticipi e partecipazioni deve essere ponderato in funzione del GAR basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale comunicato dalle imprese di investimento, vale a dire che il valore contabile lordo va moltiplicato per "il rapporto tra il valore degli attivi (titoli di debito, strumenti rappresentativi di capitale, disponibilità liquide equivalenti e derivati) investiti in attività economiche allineate alla tassonomia e il valore totale degli attivi investiti";

(b) per le imprese di investimento diverse da quelle che negoziano per conto proprio conformemente all'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE, il valore contabile lordo di titoli di debito, prestiti e anticipi e partecipazioni deve essere ponderato in funzione del KPI basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale relativo ai ricavi (compensi, commissioni e altri benefici monetari) comunicato dalle imprese di investimento, vale a dire che il valore contabile lordo va moltiplicato per "il rapporto tra commissioni, compensi e altri benefici monetari derivanti da servizi e attività riguardanti attività economiche allineate alla tassonomia e il totale delle commissioni, dei compensi e degli altri benefici monetari derivanti da tutti i servizi e da tutte le attività".

Se la controparte è un gestore di attività finanziarie, i KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale devono consistere nel valore contabile lordo di titoli di debito, prestiti e anticipi e partecipazioni, ponderato in funzione del rapporto relativo agli investimenti della controparte in attività economiche allineate alla tassonomia, come precisato agli allegati III e IV del presente regolamento, vale a dire che il valore contabile lordo va moltiplicato per il rapporto relativo agli investimenti totali del gestore di attività finanziarie.

Se le imprese beneficiarie degli investimenti sono imprese di assicurazione o di riassicurazione, devono essere assunti come parametro di riferimento gli investimenti, i premi lordi contabilizzati o, a seconda dei casi, il totale dei ricavi da assicurazioni risultanti dal calcolo del KPI relativo agli investimenti basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale o del KPI relativo alle sottoscrizioni delle imprese beneficiarie degli investimenti, conformemente agli allegati XI e X del presente regolamento.

---

[8] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Il denominatore deve consistere nel valore contabile lordo totale di prestiti e anticipi, titoli di debito e partecipazioni dei pertinenti portafogli contabili in relazione a imprese finanziarie.

1.2.1.3. GAR per le esposizioni al dettaglio

Il GAR per le esposizioni al dettaglio verso prestiti su immobili residenziali o prestiti per la ristrutturazione di abitazioni è calcolato come rapporto tra i prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali o concessi ai fini della ristrutturazione di abitazioni che sono allineati alla tassonomia secondo i criteri di vaglio tecnico per gli edifici, segnatamente per la ristrutturazione, l'acquisto e la proprietà in conformità all'allegato I, punti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, dell'atto delegato sul clima, e il totale dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali o concessi ai fini della ristrutturazione di abitazioni. Questo GAR deve includere informazioni sulle attività di transizione, nonché sullo stock e sul flusso. Esso si applica esclusivamente agli investimenti pertinenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il GAR per le esposizioni al dettaglio verso credito al consumo per l'acquisto di autovetture deve corrispondere alla quota di prestiti che finanziano autovetture conformi ai criteri di vaglio tecnico fissati all'allegato I, punto 6.5, dell'atto delegato sul clima. Questo GAR deve includere informazioni sulle attività di transizione, sullo stock di prestiti (soltanto per quelli concessi dopo il [data di applicazione del presente regolamento]) e sul flusso di prestiti. Esso si applica esclusivamente agli investimenti pertinenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

I KPI relativi alle esposizioni al dettaglio che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia sono di applicazione soltanto per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.

1.2.1.3.1.1. i) Prestiti su immobili residenziali

L'informativa sul KPI degli enti creditizi deve coprire il portafoglio di prestiti al dettaglio, in particolare il portafoglio di prestiti ipotecari. Le informazioni relative a tale KPI devono tenere conto della conformità ai criteri di vaglio tecnico per gli edifici fissati all'allegato I, punti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, dell'atto delegato sul clima.

Il KPI per il portafoglio di prestiti su immobili residenziali degli enti creditizi deve essere espresso come rapporto tra i prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali che contribuiscono all'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici come previsto all'allegato I, punti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, dell'atto delegato sul clima e il totale dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali.

Gli enti creditizi devono comunicare informazioni sullo stock di prestiti alla data di riferimento dell'informativa, nonché sui flussi di nuovi prestiti durante il periodo di riferimento dell'informativa.

Il numeratore del rapporto deve includere il valore contabile lordo dei prestiti su immobili residenziali conformi ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima.

Nel numeratore del rapporto gli enti creditizi devono prendere in considerazione anche i prestiti concessi per la ristrutturazione di edifici o abitazioni in conformità ai criteri di vaglio tecnico per gli edifici di cui all'allegato I, punti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6, dell'atto delegato sul clima.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo totale dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali più il valore contabile lordo totale dei prestiti alle famiglie per la ristrutturazione di abitazioni, evitando il doppio conteggio nel caso in cui questi ultimi siano prestiti garantiti.

1.2.1.3.1.2. ii) Clienti al dettaglio – Credito al consumo per l'acquisto di autovetture

Gli enti creditizi devono comunicare un KPI per i prestiti concessi alle famiglie per l'acquisto di un veicolo a motore (autovettura). Il KPI deve consistere nella quota di prestiti associati ad autovetture che soddisfano i criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 6.5, dell'atto delegato sul clima.

Gli enti creditizi devono prendere in considerazione i prestiti di questo tipo concessi a partire dalla data di applicazione degli obblighi di informativa, tanto per il KPI relativo allo stock quanto per quello relativo ai nuovi prestiti. Non occorre tenere conto dell'aggiornamento dello stock di prestiti concessi prima della data di applicazione.

1.2.1.4. GAR per prestiti e anticipi che finanziano l'edilizia residenziale pubblica e altri finanziamenti specializzati alle autorità pubbliche

Gli enti creditizi il cui modello aziendale è basato in larga misura sul finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica devono comunicare un KPI relativo al grado di conformità degli edifici dei quali finanziano l'acquisto ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima. Tale GAR deve essere stimato e comunicato dall'ente creditizio sotto forma di rapporto tra i prestiti ai comuni che finanziano edilizia residenziale pubblica conforme ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima e il totale dei prestiti ai comuni che finanziano edilizia residenziale pubblica. Gli enti creditizi devono includere informazioni sullo stock e sul flusso.

Il metodo di calcolo del numeratore e del denominatore deve essere lo stesso usato per i prestiti su immobili residenziali.

Per il finanziamento di attività e attivi diversi dall'edilizia residenziale pubblica, gli enti creditizi devono prendere in considerazione il valore contabile lordo delle esposizioni da finanziamento di progetti verso l'autorità pubblica, in proporzione al contributo che il progetto finanziato apporta al finanziamento di un'attività economica allineata alla tassonomia. La valutazione del rispetto di tale prescrizione deve poggiare sulle informazioni fornite dall'autorità pubblica in merito al progetto o alle attività cui saranno destinati i proventi. Gli enti creditizi devono precisare il tipo di attività economica finanziata. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'esposizione da finanziamenti specializzati è pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente.

1.2.1.5. Altre esposizioni in bilancio – Garanzie immobiliari recuperate

Gli enti creditizi devono rendere noto il KPI relativo al grado di conformità del proprio portafoglio di garanzie immobiliari commerciali e residenziali recuperate e possedute per la vendita ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima per quanto riguarda l'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici. Tale indicatore deve consistere nel rapporto tra le garanzie immobiliari commerciali e residenziali recuperate conformi ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima e il totale delle garanzie immobiliari commerciali e residenziali recuperate.

Gli enti creditizi devono comunicare informazioni sullo stock di prestiti alla data di riferimento dell'informativa, nonché sui flussi di nuovi attivi durante il periodo di riferimento dell'informativa.

Il numeratore del rapporto deve includere il valore contabile lordo delle garanzie immobiliari commerciali e residenziali recuperate conformi ai criteri di vaglio tecnico per gli edifici di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo totale delle garanzie immobiliari residenziali e commerciali recuperate e possedute per la vendita dall'ente creditizio.

Gli enti creditizi devono comunicare informazioni sullo stock di prestiti alla data di riferimento dell'informativa, nonché sui flussi di nuovi prestiti durante il periodo di riferimento dell'informativa.

1.2.1.6. GAR complessivo

Gli enti creditizi devono comunicare informazioni sul GAR complessivo. Esso deve riflettere il valore cumulativo dei KPI basati sulle esposizioni, includendo al denominatore il totale degli attivi in bilancio senza le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e sommando nel numeratore complessivo i numeratori dei KPI basati sulle esposizioni ecosostenibili:

(a) GAR complessivo per le attività di finanziamento rivolte a imprese finanziarie, per tutti gli obiettivi ambientali;

(b) GAR complessivo per le attività di finanziamento rivolte a imprese non finanziarie, per tutti gli obiettivi ambientali;

(c) GAR per le esposizioni immobiliari residenziali, compresi i prestiti per la ristrutturazione di abitazioni, per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici;

(d) GAR per i prestiti al dettaglio per l'acquisto di autovetture, per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici;

(e) GAR per i prestiti a pubbliche amministrazioni locali per il finanziamento dell'edilizia abitativa e altri finanziamenti specializzati;

(f) GAR per le garanzie immobiliari residenziali e commerciali recuperate e possedute per la vendita.

Insieme al GAR complessivo gli enti creditizi devono comunicare anche la percentuale di attivi esclusi dal numeratore del GAR conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento e al punto 1.1.2 del presente allegato.

1.2.2. KPI per le esposizioni fuori bilancio

Gli enti creditizi devono comunicare un rapporto complementare sul livello di associazione ad attività economiche allineate alla tassonomia delle esposizioni fuori bilancio che essi gestiscono e che orientano o contribuiscono a orientare i flussi di capitale verso attività economiche la cui sostenibilità ambientale può essere valutata conformemente al regolamento (UE) 2020/852:

(a) garanzie finanziarie a sostegno di prestiti e anticipi e altri strumenti di debito verso imprese; e

(b) attività finanziarie gestite.

1.2.2.1. Coefficiente verde per le garanzie finanziarie alle imprese finanziarie e non finanziarie (KPI relativo alle garanzie finanziarie)

Il coefficiente verde per le garanzie finanziarie alle imprese corrisponde al rapporto tra le garanzie finanziarie a sostegno di strumenti di debito che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia e l'insieme delle garanzie finanziarie a sostegno di titoli di debito di imprese. Deve includere informazioni sullo stock e sul flusso. Per quanto concerne la mitigazione dei cambiamenti climatici, deve indicare anche la parte di attività abilitanti e la parte di attività di transizione. Per quanto concerne l'adattamento ai cambiamenti climatici, deve indicare la parte di attività abilitanti e la parte di attività di adattamento.

Il metodo di calcolo del KPI relativo alle garanzie finanziarie deve essere lo stesso illustrato per i KPI relativi a prestiti e anticipi e/o a titoli di debito verso imprese, applicato però ai prestiti e agli anticipi/ai titoli di debito sottostanti garantiti dall'ente creditizio.

1.2.2.2. Coefficiente verde per le attività finanziarie gestite (KPI relativo alle attività finanziarie gestite)

Il coefficiente verde per le attività finanziarie gestite deve consistere nel rapporto tra le attività finanziarie gestite (strumenti di debito e strumenti rappresentativi di capitale) di imprese che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia e il totale delle attività finanziarie gestite (strumenti di debito e strumenti rappresentativi di capitale). Deve includere informazioni sullo stock e sul flusso. Per quanto concerne la mitigazione dei cambiamenti climatici, deve indicare anche la parte di attività abilitanti e la parte di attività di transizione. Per quanto concerne l'adattamento ai cambiamenti climatici, deve indicare la parte di attività abilitanti e la parte di attività di adattamento.

Il metodo di calcolo del KPI relativo alle attività finanziarie gestite deve essere lo stesso illustrato all'allegato III del presente regolamento per i gestori di attività finanziarie.

1.2.3. KPI relativi a servizi diversi dal prestito – Commissioni e compensi (KPI relativo a commissioni e compensi)

Il KPI per i ricavi da commissioni e compensi legati a servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese è definito come il rapporto tra i ricavi dell'ente creditizio da commissioni e compensi addebitati alle imprese, derivanti da prodotti o servizi diversi dal prestito e associati ad attività economiche allineate alla tassonomia, e il totale dei ricavi da commissioni e compensi addebitati alle imprese e derivanti da prodotti o servizi diversi dal prestito.

Gli enti creditizi devono rendere noti i ricavi da commissioni e compensi legati alla fornitura di servizi diversi dal prestito e dalla gestione di attività finanziarie, compresi i seguenti servizi (secondo quanto comunicato dagli enti seguendo il modello 22.1 "Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività" di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014):

(a) emissione di titoli di terzi o altri servizi ad essi connessi;

(b) ricevimento, trasmissione ed esecuzione per conto di clienti di ordini di acquisto o vendita di titoli;

(c) consulenza alle imprese per fusioni e acquisizioni;

(d) servizi finanziari per l'impresa inerenti alla consulenza sui mercati dei capitali per clienti aziendali o di altro tipo;

(e) commissioni di private banking;

(f) servizi di compensazione e regolamento;

(g) custodia e altri servizi correlati;

(h) servizi di pagamento;

(i) ricavi da commissioni e compensi per la distribuzione ai clienti attuali dell'ente di prodotti emessi da soggetti esterni al gruppo prudenziale;

(j) attività di gestione del prestito;

(k) servizi di cambio e operazioni internazionali.

Il numeratore del KPI deve comprendere i ricavi da commissioni e compensi, ai sensi dell'allegato V, punto 284, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, per la fornitura

alle imprese di servizi diversi dal prestito e dalla gestione di attività finanziarie e associati ad attività economiche allineate alla tassonomia. Essi devono essere stimati ponderando i ricavi da commissioni e compensi addebitati a ciascuna controparte in funzione della quota di fatturato e spese in conto capitale associata alle attività economiche allineate alla tassonomia dell'impresa che contribuiscono all'obiettivo ambientale pertinente, secondo quanto da essa comunicato conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Nel caso delle imprese finanziarie, il coefficiente da applicare per la controparte deve essere lo stesso dei KPI relativi a tali imprese.

Il denominatore deve corrispondere all'importo totale dei ricavi da commissioni e compensi addebitati alle imprese per prodotti o servizi diversi dal prestito e dalla gestione di attività finanziarie.

1.2.4. Altre informazioni inerenti al GAR: GAR per il portafoglio di negoziazione

Il portafoglio di negoziazione deve essere escluso dal denominatore e dalla copertura del GAR complessivo.

Gli enti creditizi devono spiegare la politica di investimento applicata al proprio portafoglio di negoziazione, la relativa composizione globale ed eventuali tendenze in termini di settori predominanti e associazione ad attività economiche allineate alla tassonomia. Devono altresì spiegare i potenziali limiti in termini di rischi climatici e ambientali e di livello di associazione ad attività economiche allineate alla tassonomia, nonché le modalità di gestione dei rischi ambientali che possono incidere sul valore del portafoglio.

Se un portafoglio di negoziazione svolge un ruolo importante nel modello aziendale di un ente creditizio, in particolare quando quest'ultimo non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1, del medesimo regolamento, l'ente deve comunicare informazioni quantitative e KPI che illustrino in che misura negozia in attivi ecosostenibili e in che misura contribuisce a promuoverne la negoziazione.

Gli enti creditizi devono comunicare le seguenti informazioni:

(a) il volume totale di strumenti allineati alla tassonomia negoziati durante il periodo di riferimento dell'informativa, segnatamente la somma degli acquisti e delle vendite di titoli ecosostenibili in termini assoluti;

(b) il volume totale di titoli negoziati durante il periodo di riferimento dell'informativa, segnatamente la somma degli acquisti totali e delle vendite totali di titoli in termini assoluti.

La somma degli acquisti e delle vendite di titoli ecosostenibili in termini assoluti deve essere inclusa al numeratore del GAR specifico per il portafoglio di negoziazione dell'ente creditizio. La somma degli acquisti totali e delle vendite totali di titoli in termini assoluti deve essere inclusa al denominatore del GAR per il portafoglio di negoziazione.

La parte del numeratore del GAR per il portafoglio di negoziazione deve essere stimata ponderando il valore contabile lordo dei titoli di debito e degli strumenti rappresentativi di capitale acquistati e/o venduti da ciascuna controparte in funzione della quota di fatturato e di spese in conto capitale associata alle attività economiche allineate alla tassonomia dell'impresa che contribuiscono all'obiettivo ambientale pertinente, secondo quanto da essa comunicato conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 e al presente regolamento. Nel caso delle imprese finanziarie, il coefficiente da applicare per la controparte deve essere lo stesso dei KPI pertinenti relativi a tale controparte.